

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I^a SEZIONE

L.N.P. SERIE A – L.N.P. SERIE B

COMUNICATO UFFICIALE N. 311/CGF

(2013/2014)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 30 maggio 2014, ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Dott. Francesco Cerini, Dott. Salvatore Mezzacapo, Avv. Cesare Persichelli, Prof. Alessandro Zampone – Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO DEL SIGNOR VINELLA FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTAGLI SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 85, LETT. B, PARAGRAFO VII, N.O.I.F. IN RELAZIONE ALL'ART. 10, COMMA 3, C.G.S.; DALL'ART. 8, COMMA 1, C.G.S. – NOTA N. 5540/562 PF13-14 SP/BLP DEL 2.4.2014 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 74/CDN del 30.4.2014)

2. RICORSO DEL SIGNOR FORNARELLI ORESTE AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 2 INFLITTAGLI SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 8, COMMA 1, C.G.S. – NOTA N. 5540/562 PF13-14 SP/BLP DEL 2.4.2014 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 74/CDN del 30.4.2014)

3. RICORSO DELL'A.S. BARI AVVERSO LE SANZIONI:

- **PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2013/2014;**
- **AMMENDA DI € 7.000,00,**

INFLITTE ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMI 1 E 2, C.G.S. VIGENTE, PER LA CONDOTTA ASCRITTA AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE, SIG. VINELLA FRANCESCO; ED AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE, SIG. FORNARELLI ORESTE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 85, LETT. B, PARAGRAFO VII, N.O.I.F. IN RELAZIONE ALL'ART. 10, COMMA 3, C.G.S.; DALL'ART. 8, COMMA 1, C.G.S. (NOTA N. 5540/562 PF13-14 SP/BLP DEL 2.4.2014) – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 74/CDN del 30.4.2014)

La C.G.F., respinge i ricorsi riuniti nn. 1), 2) e 3), come sopra rispettivamente proposti dal Sig. Vinella Francesco, dal Sig. Fornarelli Oreste e dall'A.S. Bari S.p.A. di Bari.

Dispone incamerarsi le relative tasse reclamo.

2° COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Dott. Francesco Cerini, Dott. Salvatore Mezzacapo, Prof. Alessandro Zampone – Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

4. RICORSO DELLA S.S. LAZIO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE PER MESI 1 AL SIG. IGLI TARE; PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1, CGS, IN RELAZIONE ALL'ART. 10 COMMA 1 CGS;**
- **AMMENDA € 10.000,00 ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 4 COMMA 2 C.G.S., INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (NOTA N. 4358/634PF12-13/SP/BLP DEL 17.2.2014) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 79/CDN del 16.5.2014)**

5. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEI SIGG.RI:

- **DIAKHITÉ MODIBO (ALL'EPOCA DEI FATTI, CALCIATORE TESSERATO S.S. LAZIO SPA) PER VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 1 COMMA 1 E 10, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 21, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO AGENTI;**
- **SENSIBILE PASQUALE, DIRETTORE SPORTIVO DELLA SAMPDORIA, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 10 COMMA 1 DEL C.G.S.;**
- **LEONE LUCA, DIRETTORE SPORTIVO DELLA VIRTUS LANCIANO E DI MENNO DI BUCCHIANICO CLAUDE ALAIN, AMMINISTRATORE UNICO DELLA DETTA SOCIETÀ, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 10 COMMA 1 DEL C.G.S.;**
- **ZARBANO ALESSANDRO, AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA SOCIETÀ GENOA, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 10 COMMA 1 DEL C.G.S.**

AVVERSO IL PROSCIoglimento DELLE SOCIETÀ:

- **U.S. SAMPDORIA SPA, S.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1, C.G.S., PER LA CONDOTTA ASCRITTA AL PROPRIO RAPPRESENTANTE LEGALE;**
- **VIRTUS LANCIANO 1924 SRL, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1 E 2, C.G.S., PER LE CONDOTTE ASCRITTE AL PROPRIO RAPPRESENTANTE LEGALE ED AL PROPRIO DIRIGENTE;**
- **GENOA CRICKET AND F.C. SPA, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1, C.G.S., PER LA CONDOTTA ASCRITTA AL PROPRIO RAPPRESENTANTE LEGALE, SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO (NOTA N. 4358/634PF12-13/SP/BLP DEL 17.2.2014) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n.79/CDN del 16.5.2014)**

La C.G.F. preliminarmente riuniti i ricorsi nn. 4) e 5) come sopra rispettivamente proposti dalla S.S. Lazio S.p.A. di Formello (Roma) e dal Procuratore Federale, li respinge nei sensi di cui in motivazione. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 30 maggio 2014

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete